

N. R.G. 253/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Perugia, così composta:

dott. Claudia Matteini	Presidente
dott. Massimo Zanetti	Consigliere relatore
dott. Claudio Baglioni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile al n. r.g. 253/2017 promossa da:

BANCA

S.P.A.

domiciliato in presso il difensore avv.

APPELLANTE

nei confronti di

SOC. COOP. A R.L.

patrocinio dell'avv. e dell'avv.

elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

S.R.L.

S.P.A.
BELARDONI DANIELE

con il patrocinio dell'avv. TANZA ANTONIO e dell'avv.

avv. TANZA ANTONIO

APPELLATE

OGGETTO: cessione dei crediti

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 14 novembre 1995 la B'

...) stipulavano un
 accordo – quadro diretto a “favorire l’accesso al credito, ai finanziamenti, ai prodotti e ai servizi della
 banca alle imprese aderenti agli Enti Associati alla ... di seguito anche ... così da consentire
 alle stesse di svolgere l’attività operativa usufruendo di supporti creditizi finanziari del gruppo B' ... nel
 quadro dell’impegno comune volto a potenziare la funzione dell’artigianato nell’economia italiana”.

Il predetto Accordo-quadro prevedeva che fossero successivamente stipulati accordi integrativi a livello
 regionale e/o provinciale tra la Banca ed i confidi organizzati nella

In data 14 febbraio 1997 lai. stipulava un “Accordo integrativo a livello periferico” con B
 – Filiale ... 3 –

Costituente – così testualmente “parte integrante dell’Accordo-Quadro” di cui sopra ed avente
 “l’obiettivo di favorire l’accesso al credito, ai finanziamenti ed ai prodotti della Banca da parte delle
 Imprese aderenti al

Nell’Accordo Integrativo venivano , tra l’altro, disciplinate le modalità di recupero del credito, riparto
 delle perdite ed escussione delle garanzie rilasciate dal (... , tenuto conto dei principi guida di cui
 all’art. 4 dell’Accordo Quadro.

In data 25 febbraio 2010 la B' ... stipulava con la ... un contratto di cessione pro soluto,
 avente ad oggetto – così testualmente - “una pluralità di crediti costituenti poste residuali o comunque
 senza evidenza di incasso derivanti da operazioni creditizie in varie forme tecniche” che “presentano
 sotto diversi profili difficoltà di riscossione, dimostrazione e limitata documentazione e pertanto



evidenziano nel loro insieme varie problematiche di recupero ed in taluni casi potrebbero risultare inesistenti o prescritti".

Il prezzo della cessione veniva determinato in una percentuale pari all'1,6% del valore nominale dei crediti ceduti e così per Euro 175.464,31, comprensivo delle

spese, anche legali, maturate e maturande sino al 18 febbraio 2010.

Successivamente la [redacted] cedeva alcuni crediti, tra i quali quelli nei confronti della [redacted] alla [redacted] che chiedeva infine alla debitrice di onorare i suoi debiti.

Essendo questi i fatti, la [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia sia la B1 che le altre società cessionarie deducendo che essa nulla doveva a queste ultime in quanto la vicenda doveva essere qualificata come cessione di contratti, efficace soltanto a fronte del consenso di tutti gli stipulanti, e quindi di essa [redacted], e non semplicemente come cessione di crediti, dal momento che i rapporti intercorsi con la B1 erano molto più complessi e vedevano la B1 inadempiente.

Concludeva pertanto chiedendo che venissero dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di cessione posti in essere dalla B1 nei confronti della [redacted] e da questa nei confronti della [redacted] nonché, in via riconvenzionale, la condanna della B1, al risarcimento dei danni cagionati per il suo inadempimento, da liquidare eventualmente anche in via equitativa.

La B1 si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione della domanda perché infondata, come pure, essendosi costituite in giudizio anche le altre società, le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento danni o di manleva formulate da queste in via riconvenzionale.

Come detto infatti sia la [redacted] che la [redacted] si costituivano in giudizio chiedendo anch'esse la reiezione della domanda proposta da [redacted] ma in subordine la domanda di risoluzione del contratto di cessione dei crediti ed il risarcimento del danno.



Con sentenza del 21.1.20107 il Tribunale di Perugia condividendo la tesi della [redacted], circa la natura dei rapporti intercorsi con la B [redacted] e la qualificazione dei contratti, come cessione dei contratti e non semplice cessione dei crediti, riteneva che le cessioni, in mancanza del consenso della [redacted] non erano efficaci nei suoi confronti e pertanto dichiarava che nulla era dovuto dalla [redacted] alla [redacted]; e condannava la B [redacted], a titolo di risarcimento danni per inadempimento al pagamento della somma di euro 50.000,00, così liquidata in via equitativa, in favore della [redacted] nonché al pagamento delle spese processuali sostenute da quest'ultima come pure dalle società [redacted].

Avverso la sentenza ha proposto appello la B [redacted], chiedendo che in riforma della stessa venga respinta la domanda formulata dalla [redacted] come pure in via riconvenzionale dalle altre società.

A fondamento dell'appello ha posto i motivi che saranno appresso esaminati.

La [redacted] si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale al fine di chiedere, sempre in via subordinata, la risoluzione del contratto di cessione da parte della [redacted].

A fondamento dell'impugnazione ha posto in motivi che saranno appresso esaminati.

Anche la [redacted] (già [redacted]) si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata per la parte ad essa riguardante ma proponendo a propria volta appello incidentale per i motivi appresso esaminati.

La [redacted] è invece rimasta contumace.

ooo

Prima di passare all'esame dei motivi di merito di impugnazione proposti dall'appellante principale e dalle appellanti incidentali, occorre esaminare per una ragione di ordine logico il motivo concernente l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dalla [redacted].

Ed invero in via preliminare [redacted] impugna la sentenza argomentando che il Tribunale ha totalmente omesso di statuire in merito alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di [redacted].



Perugia in favore del Tribunale di Civitavecchia (ove ha sede essa società), ovvero in subordine, in favore del Tribunale di Roma.

A suo dire, poiché contratto tra B e il Foro di Perugia non è stato indicato competente in via esclusiva e, poiché tale contratto non era comunque conosciuto o conoscibile da parte della **, il foro competente avrebbe dovuto essere individuato in quello di Civitavecchia.

Il motivo è fondato laddove afferma che il Tribunale ha ommesso di decidere espressamente su tale eccezione, ma è tuttavia irrilevante considerato che l'eccezione è comunque infondata.

Ed invero il creditore divenuto cessionario non può esigere che la cessione del credito comporti anche lo spostamento della competenza per territorio nelle cause concernenti il credito oggetto di cessione, soprattutto, come accaduto nel caso in esame (circostanza pacifica) allorché la cessione è stata operata dopo la scadenza del credito in quanto il debitore non può risentire di un negozio al quale è in realtà estraneo.

Così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006, Rv. 588795 – 01: “

Per il combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., ai fini della determinazione della **competenza per territorio**, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. Conseguentemente, qualora il creditore ceda il proprio **credito** pecuniario, tale **cessione** è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la **cessione**, oltre ad essere comunicata al debitore,



avvenga prima che il **credito** sia venuto a scadenza; in caso contrario la **cessione** del **credito** non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento.”.

Ebbene poiché in virtù del contratto stipulato con la B1 , dalla quale derivava l’obbligazione di garanzia, il foro competente poteva essere individuato in quello di Perugia, correttamente la ha agito dinanzi al Tribunale di Perugia.

Possono essere dunque esaminati i motivi di merito della impugnazione.

ooo

Con un primo motivo la Banca appellante deduce la erroneità della sentenza per avere riqualificato come cessione di contratto quello intercorso tra B1 e : era invero una sola cessione di crediti.

Argomenta che dalla lettura del contratto risulta chiaramente che essa ha ceduto “una pluralità di crediti costituenti poste residuali o comunque senza evidenza di incasso derivanti da operazioni creditizie in varie forme tecniche “senza garanzia di adempimento del debitore ceduto, suoi coobbligati, aventi causa e garanti a qualsiasi titolo, con assunzione da parte del Cessionario di ogni rischio inerente l’esistenza dei Crediti, la solvibilità di qualunque obbligato in relazione ai crediti, così come l’esistenza, adeguatezza ed escutibilità delle garanzie che eventualmente risultasse in relazione ai Crediti”.

Il tutto con rinuncia da parte del cessionario lam “ad ogni eventuale diritto di rivalsa nei confronti di B1 . per qualsivoglia contestazione” in ordine “alla validità ed escutibilità delle garanzie”.

E la cessione – evidenzia l’appellante - riguardava numerosi crediti, dei quali solo una limitatissima parte derivava da finanziamenti concessi da B1 . nell’ambito degli Accordi B1



In ogni caso argomenta ancora l'appellante nel contratto stipulato con [redacted] non era previsto alcun divieto di cessione, in capo alla Banca, dei crediti originati dai finanziamenti dalla stessa concessi in favore delle imprese aderenti al confidi

Né rileva – argomenta ancora l'appellante – il fatto che nel contratto fossero State previste “analiticamente specificate le circostanze riguardanti eventuali insolvenze e le modalità previste per il recupero dei crediti”, elemento posto dal Tribunale a fondamento della propria decisione in quanto da ciò potrebbe derivare tutt'al più l'inopponibilità della garanzia nei confronti del confidi ma non certamente la riqualificazione del contratto come cessione di contratto anziché di crediti.

Con il secondo motivo la Banca appellante deduce che in ogni caso (pure ritenendo il primo motivo assorbente) la sentenza è errata anche nella parte in cui ha condannato la B1 in favore della [redacted] a titolo di responsabilità extraprocessuale, per averla esposta all'azione delle società cessionarie, laddove invece la [redacted] aveva chiesto soltanto il risarcimento danni per inadempimento contrattuale da parte della B2, negato invece dallo stesso Tribunale.

La B3 argomenta anche la erroneità della reiezione della domanda subordinata formulata da essa nei confronti di [redacted], e conseguentemente della condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da quest'ultima e dalla [redacted] in quanto nel contratto di cessione dei crediti da B4 [redacted] era stato espressamente previsto che i crediti non avrebbero dovuto essere ceduti senza il consenso della B1 [redacted].

[redacted] con appello incidentale deduce, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dal B5, che la sentenza è erronea per avere riqualificato come cessione di contratto quella che era una cessione di crediti, con le garanzie che li assistevano.

Censura inoltre la sentenza del Tribunale per avere respinto, a fronte della negata efficacia della cessione dei crediti, la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento danni formulata nei confronti della cedente [redacted].



Secondo l'appellante, se si nega la efficacia della cessione dei crediti nei confronti della ..., ne deriva necessariamente la risoluzione del contratto di cessione e la responsabilità nei suoi confronti della cedente.

Anche ... (già ...) ha proposto appello incidentale nel senso che, ferma restando la reiezione della domanda di manleva proposta da B' nei suoi confronti, ha comunque chiesto – con argomentazioni analoghe a quelle dell'appellante principale e della ... che i contratti posti in essere, sia quello tra B' ed essa, sia quello tra essa e ... vengano correttamente qualificati come cessione di crediti, del tutto legittime, con conseguente reiezione della domanda proposta da ...

Tutti questi motivi, che vengono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logico giuridica, sono fondati.

La lettura del contratto stipulato tra B' e ... (inviato dalla prima alla seconda con lettera del 25.2.2010) consente di ritenere che oggetto del contratto sia stata soltanto la cessione pro soluto di un pacchetto di crediti di difficile riscossione, tra i quali risultavano compresi quelli derivanti dai rapporti intercorsi tra B' e ...

Ma che si sia trattato di cessione di crediti e non di cessione di contratto è certo: lo provano sia la definizione formale come tale indicata nel contratto; sia la considerazione che oggetto della cessione erano soltanto i crediti e non anche eventuali prestazioni gravanti sulla B' in virtù del contratto intercorso con ... cosicché ... avrebbe sempre potuto pretendere dalla B' l'adempimento di tali prestazioni.

Del resto, mentre la cessione del credito è sempre possibile anche in assenza del consenso del debitore ceduto, tranne che (ipotesi qui non ravvisabili) si tratti di credito avente carattere strettamente personale o del quale sia vietata la cessione dalla legge (art. 1260 c.c.), altrettanto non si verifica nel caso di cessione di contratto (art.1406 c.c.), essendo a tal fine necessario il consenso dell'altro contraente, che



in quanto tale non soltanto “debitore” ma appunto parte contraente; consenso che non è stato richiesto a [redacted] nel caso in esame proprio perché ad essere ceduti erano i crediti e non il contratto dal quale essi avevano tratto in qualche modo origine o al quale più propriamente (trattandosi di operazioni complesse) erano in qualche modo ricollegabile.

Né d'altra parte risulta – così come evidenziato dall'istituto appellante – che il contratto stipulato con [redacted] prevedesse il divieto di cessione dei crediti, divieto che sarebbe stato peraltro davvero singolare, considerata la normale prassi degli istituti di credito di cedere i crediti residui di difficile riscossione.

Va anche osservato che [redacted] si è limitata a chiedere la nullità dei contratti di cessione dei crediti laddove in realtà essa avrebbe potuto caso mai chiedere alla B' il rispetto delle modalità per il recupero dei crediti e la escussione delle garanzie previste nell'accordo stipulato con B' , se avesse ritenuto essere state in concreto violate a causa della richiesta di pagamento da parte della cessionaria dei crediti ma – per quanto sopra osservato – essa in realtà non poteva invece opporsi alla richiesta di pagamento della cessionaria dei crediti proprio perché conservava il diritto di esigere da parte di B' il rispetto di quanto concordato.

Con la conseguenza che B' non può esser ritenuta inadempiente nei confronti di [redacted] per il solo fatto di avere ceduto i crediti residui – come sostenuto da [redacted] , nell'ambito del presente giudizio – ma potrebbe esserlo in ipotesi soltanto per violazioni delle modalità suddette, in realtà da [redacted] , neanche prospettate.

Tutte le domande proposte nei confronti della B' devono essere pertanto respinte; il che assorbe anche la domanda di manleva proposta da B' , nei confronti della [redacted] , considerato che anche il contratto intercorso tra [redacted] e [redacted] : integra una mera cessione di crediti così come risulta chiaramente dalla lettura del medesimo, sia sotto un profilo formale che



contenutistico e che, pertanto, per quanto riguarda le doglianze proposte da

possono essere ripetute le argomentazioni già sopra esposte.

In definitiva, così come vengono respinte le domande proposte nei confronti di B. vengono respinte le domande, conseguenti all'accoglimento, qui escluso, di quella principale nei confronti di B' proposte nei confronti di e di o in via subordinata da quest'ultime a cascata.

ooo

Poiché è stata la a citare in giudizio tutte le altre parti, è conforme a giustizia condannare la stessa al pagamento delle spese processuali sostenute dalle altre parti in entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo.

E' vero che B' ha chiamato in causa la Iam Finance per essere manlevata ma in realtà avrebbe potuto formulare tale domanda in via riconvenzionale considerato che già C. s. l. l'aveva citata in giudizio, cosicché sembra equo – come detto – porre tutte le spese processuali a carico della

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia – Sez. Civile

Definitivamente pronunciando

disattesa ogni diversa domanda istanza ed eccezione, così decide:

in riforma della sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Perugia in data 12.1.2017 (pubblicata il 25.1.2017) respinge le domande proposte da nei confronti di tutte le altre parti;

condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da B'

..... in entrambi i gradi di giudizio come appresso liquidate:



a B) per il primo grado euro 10000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e per il presente grado euro 804,00 per spese ed euro 12000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;

a i (già) per il primo grado euro 7254,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e per il presente grado euro 804,00 per spese ed euro 9000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;

a . per il primo grado euro 7254,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e per il presente grado euro 804,00 per spese ed euro 9000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.

Così deciso in Perugia il 23.7.2020

Il Consigliere relatore

(dott. Massimo Zanetti)

Il Presidente

(dott.ssa Claudia Matteini)

